



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) REGIONE PUGLIA

Il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della Pac (PSP) della Regione Puglia, istituito ai sensi dell'articolo 124 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e della Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 28 febbraio 2023,

VISTO il Reg. (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO in particolare l'articolo 124 del Reg. (UE) n. 2115/2021, relativo alla costituzione, composizione e funzionamento del Comitato di monitoraggio dei Piani Strategici della PAC 2023-2027;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. (C2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il PS PAC Italia ai sensi dell'art. 118 del Reg. UE n. 2021/2115, notificata tramite il sistema informativo SFC 2021 in data 8 dicembre 2022;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 137910 del 3 marzo 2023 con cui viene istituito il Comitato di Monitoraggio Nazionale per l'attuazione del Piano Strategico della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, ai sensi dell'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1788 del 05 dicembre 2022 di approvazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 28 febbraio 2023 di istituzione del Comitato Regionale di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 124 del Reg. (UE) n. 2115/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 17 aprile 2023 con cui sono state fatte integrazioni alla composizione del Comitato Regionale di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 124 del Reg. (UE) n. 2115/2021;

OPERA SECONDO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione dell'articolo 124 del Reg. (UE) n. 2115/2021 al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato di Monitoraggio Regionale della Regione Puglia per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

PAC (PSP) per il periodo di programmazione 2023-2027.

2. Il Comitato di sorveglianza, di seguito denominato "Comitato", è istituito presso la Regione Puglia – Assessorato all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste ed è responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli interventi con elementi regionali del PSP 2023-2027.
3. Il Comitato si coordina con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo gli interventi del CSR Puglia del PSP 2023-2027.

Articolo 2

Compiti

1. Il Comitato ha la funzione di esaminare:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
 - b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
 - c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
 - d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
 - e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.

Il Comitato è chiamato a fornire il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
- d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Articolo 3

Composizione

1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura ed è composto dal Partenariato istituzionale, competente nelle materie connesse all'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia, e dal Partenariato socio-economico e della società civile, individuato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 28 febbraio 2023 e ss.mm.ii.



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 4

Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque, ogni volta che si renda necessario ed esamina tutte le questioni riguardanti il monitoraggio dell'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale rispetto al conseguimento dei suoi target finali.
2. Ciascun membro del Comitato esprime il voto sulle questioni esaminate.
3. Ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Reg. (UE) n. 2115/2021, i rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del Comitato in veste consultiva.
4. Il Comitato, in relazione ai compiti ad esso assegnati, esprime **raccomandazioni e pareri**.
5. I pareri e le raccomandazioni sono pubblicati nel sito istituzionale della Regionale Puglia dedicato alla PAC 2023-2027.
6. Il Comitato adotta il proprio Regolamento interno recante le modalità di funzionamento.
7. Ciascuno dei membri, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito da un membro supplente designato dall'Organismo rappresentato.
8. Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato aventi diritto di voto.
9. Le riunioni si tengono presso l'Assessorato all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
10. Salvo diverse indicazione del Presidente, le riunioni del Comitato si tengono in modalità mista consentendo ai componenti la partecipazione sia dal vivo che da remoto.
11. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti del partenariato di cui all'art. 106 comma 3 del Reg. 2115/2021.
12. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
13. La convocazione, l'ordine del giorno provvisorio e la relativa documentazione, salvo eccezioni motivate, sono inviati per posta elettronica ai membri del Comitato almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati.
14. Il Presidente può disporre, in casi eccezionali e motivati, la convocazione del Comitato con invio della proposta dell'ordine del giorno e della relativa documentazione almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
15. In casi di urgenza motivata, il Presidente può sottoporre, nel corso della seduta, all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
16. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

approfondimento. Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere in forma sintetica su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale.

17. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro sessanta giorni dalla riunione e sono condivisi mediante la procedura di consultazione scritta di cui al successivo articolo 5. I verbali definitivi sono inviati alla Commissione Europea e al Comitato di Monitoraggio Nazionale.
18. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori. Oltre ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato, il verbale riporta anche le opinioni e le proposte dai rappresentanti della Commissione europea. Le osservazioni formulate per iscritto sono riportate integralmente.
19. Il Comitato può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici come strumento di approfondimento di questioni specifiche.
20. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso; gli esiti dei lavori sono in seguito riportati al Comitato.
21. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità di Gestione regionale e condivisa dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per specifico tema di riferimento del gruppo. Possono essere chiamati a partecipare ai gruppi tecnici esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
22. La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 7 è effettuata a mezzo posta elettronica ordinaria. La trasmissione di atti e documenti alla Commissione Europea avviene tramite il sistema SFC.
23. I membri del Comitato hanno l'onere di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico nonché ogni eventuale variazione degli stessi.
24. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Piano strategico della PAC.
25. Al Comitato possono partecipare anche i dirigenti e funzionari preposti all'attuazione del Programma.
26. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

Articolo 5

Procedura scritta

1. Nei casi di necessità motivata e nel caso dell'approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato. La presente procedura può essere attivata, altresì, per l'approvazione del presente regolamento ed eventuali successive modifiche.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati ai membri del Comitato i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. Tutti gli invii alla Commissione



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Europea saranno effettuati tramite il sistema SFC. L'Autorità di Gestione provvede a inviare a tutti i componenti del Comitato i pareri e/o raccomandazioni pervenute nei termini previsti. I pareri e le raccomandazioni ricevute sono trascritte in forma sintetica su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale della procedura di consultazione scritta.

3. Per motivi di urgenza il termine per esprimere il parere da parte dei componenti del Comitato è stabilito in cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.
4. Nei casi in cui sia prevista un'approvazione, la relativa deliberazione si intende approvata qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate motivate obiezioni scritte, costituenti diniego, da parte dei componenti che devono esprimere il proprio consenso. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere o l'espressione di pareri o raccomandazioni non costituenti diniego valgono come assenso alla proposta. Qualora vengano formulati obiezioni costituenti diniego si procede ad un secondo invio della proposta contenente le modifiche ritenute opportune e la stessa si considera approvata, trascorsi ulteriori cinque giorni.
5. Il Presidente attraverso la Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 7 informa i membri del Comitato dell'esito della procedura di consultazione per iscritto.

Articolo 6

Nomina componenti

1. Una volta acquisite le designazioni da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, l'Autorità di Gestione regionale adotta uno o più provvedimenti in cui sono indicati i nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti del Comitato.
2. Per consentire il più rapido avvio dei lavori del Comitato, l'Autorità di Gestione è autorizzata a convocare il Comitato anche in assenza di parte delle designazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso da una categoria di portatori di interesse di riferimento pervengano designazioni di più componenti rispetto a quelli indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 212/2023 e ss.mm.ii., l'Autorità di Gestione non procede alla nomina di un alcun componente effettivo ma può riservarsi, sino a che ciò non sarà reso possibile, di invitare a partecipare alle riunioni, a solo titolo di uditori, i nominativi indicati.
4. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 sul sito ufficiale della Regione Puglia dedicato al CSR Puglia 2023-2027.

Articolo 7

Segreteria tecnica

1. I compiti relativi alle attività che il Comitato è chiamato ad esercitare, nonché gli aspetti organizzativi relativi al suo funzionamento, sono svolti da una Segreteria Tecnica il cui indirizzo di posta elettronica è: comitatomonitoraggiocsr@regione.puglia.it
2. È compito della Segreteria Tecnica organizzare le riunioni del Comitato, predisporre e diffondere la documentazione attinente ai punti all'ordine del giorno, predisporre i verbali delle riunioni del Comitato, gestire le procedure di consultazione scritta.
3. La Segreteria Tecnica del Comitato è incardinata presso il Dipartimento Agricoltura, Autorità di



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Gestione regionale PAC 2023-2027, e si avvarrà di personale designato dall'Autorità di Gestione regionale del Programma.

4. Le spese di funzionamento del Comitato e della Segreteria potranno gravare sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.

Articolo 8

Riservatezza e protezione dei dati

1. Nel rispetto dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 240/2014 e del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) - GDPR, i componenti del Comitato, con l'adozione del presente Regolamento interno, danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.
2. I dati forniti dai componenti del Comitato in sede di designazione sono trattati per finalità strettamente correlate al funzionamento del Comitato Regionale di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia.

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: Reg. 2021/2115 art. 124 paragrafo 5.

La base giuridica è quindi un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Direttore del Dipartimenti Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it.

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti digitali e, segnatamente, attraverso strumentazione informatica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Periodo di conservazione: I dati sono conservati per il periodo di durata in carica del Comitato.

Articolo 9

Disposizioni sul conflitto di interessi

(Art. 11, lett. f Reg. 240/2014)

1. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto coinvolti nel monitoraggio, valutazione e negli inviti a presentare proposte per operazioni cofinanziate dal PSR, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
2. I componenti del Comitato depositano presso la Segreteria Tecnica del Comitato specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente del Comitato obbligandosi a notificare tempestivamente qualsiasi variazione



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

concernente stati, qualità personali o fatti oggetto di tale dichiarazione, tali da porli in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

Articolo 10

Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità fino alla chiusura del periodo di programmazione FEASR 2023-2027 e può essere modificato con decisione del Comitato d'intesa con l'Autorità di Gestione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento interno valgono le disposizioni contenute nel Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 e nel Complemento regionale per lo Sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia e nelle normative di carattere comunitario, nazionale e regionale comunque pertinenti.

Articolo 11

Pubblicizzazione

1. Il presente regolamento interno è pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia in conformità a quanto disposto nell'articolo 124 del Reg. 2115/2021 unitamente all'elenco dei componenti del comitato di monitoraggio e ai pareri da questo resi.